

Statuto

Associazione di promozione sociale

"SPAZIO IRIDE A.P.S."

ART. 1

(Denominazione e iscrizione)

È costituito, nel rispetto del D. Lgs. 117/2017, del Codice civile e della normativa in materia l'Ente del Terzo Settore l'ente denominato:

SPAZIO IRIDE A.P.S., assume la forma giuridica di associazione, non riconosciuta, apartitica e aconfessionale.

Il requisito dell'iscrizione al Registro Unico Nazionale Terzo Settore (RUNTS), nelle more della sua attivazione, si intende soddisfatto da parte dell'Associazione, ai sensi dell'art. 101, comma 3 CTS, attraverso la sua iscrizione al Registro regionale delle associazioni di promozione sociale attualmente previsto dalla specifica normativa di settore.

Lo Statuto è informato al principio di favorire, nel modo più ampio possibile, la partecipazione degli associati all'organizzazione e all'attività dell'Associazione.

L'Associazione indica gli estremi della iscrizione nel RUNTS negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni al pubblico.

ART. 2

(Sede)

L'associazione ha sede legale in Casalnuovo di Napoli alla via Arcora 110 Palazzo Gecos.

Il trasferimento della sede legale non comporta modifica statutaria, ma l'obbligo di comunicazione agli uffici competenti.

ART. 3

(Statuto)

L'associazione di promozione sociale è disciplinata dal presente statuto, ed agisce nel rispetto del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117 e s.m.i., delle relative norme di attuazione, della legge regionale e dei principi generali dell'ordinamento giuridico.

L'assemblea può deliberare l'eventuale regolamento di esecuzione dello statuto per la disciplina degli aspetti organizzativi più particolari.

ART. 4

(Efficacia dello statuto)

Lo statuto vincola alla sua osservanza gli associati all'associazione; esso costituisce la regola fondamentale di comportamento dell'attività dell'associazione stessa.

ART. 5
(Interpretazione dello statuto)

Lo statuto è valutato secondo le regole dei contratti e secondo i criteri dell'articolo 12 delle preleggi al codice civile.

ART. 6
(Finalità e Attività)

L'associazione esercita in via esclusiva o principale una o più attività di interesse generale per il perseguimento, senza scopo di lucro, di fini quali la promozione dell'arte e della cultura nel territorio.

L'associazione "SPAZIO IRIDE A.P.S." è un'organizzazione no-profit di natura programmatica, unitaria e democratica, di donne e uomini, che promuove la libera associazione e l'auto-tutela solidale e collettiva delle cittadine e dei cittadini associati.

L'adesione all'Associazione è volontaria. Essa comporta piena uguaglianza di diritti e doveri nel pieno rispetto dell'appartenenza a gruppi etnici, nazionalità, lingua, fedi religiose, di orientamento sessuale, di identità di genere, culture e formazioni politiche, diversità professionali, sociali e politiche della giustizia sociale quali presupposti fondanti ed irrinunciabili di una società democratica. L'associazione "SPAZIO IRIDE A.P.S." basa i suoi programmi e le proprie azioni sui dettati della Costituzione della Repubblica e nel pieno rispetto delle leggi vigenti.

Essa aspira a diventare interlocutore privilegiato ed ascoltato dai Poteri territoriali e nazionali, economici, culturali e in materiali di diritti umani per quanto attiene la tutela dei diritti degli associati in quanto Cittadini e Lavoratori.

L'associazione "SPAZIO IRIDE A.P.S." inoltre afferma il valore della solidarietà in una società senza privilegi e discriminazioni, in cui sia riconosciuto il diritto al lavoro, alla salute, alla tutela sociale ed alla sicurezza.

Ai sensi dell'Art. 5 del D. Lgs. 117/2017, le attività che si propone di svolgere in favore di associati, loro familiari o di terzi sono:

- interventi e servizi sociali ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, e successive modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e alla legge 22 giugno 2016, n. 112, e successive modificazioni;
- interventi e prestazioni sanitarie;
- prestazioni socio-sanitarie di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 febbraio 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 129 del 6 giugno 2001, e successive modificazioni;
- educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;





- organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;
- formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa;
- attività commerciali, produttive, di educazione e informazione, di promozione, di rappresentanza, di concessione in licenza di marchi di certificazione, svolte nell'ambito o a favore di filiere del commercio equo e solidale, da intendersi come un rapporto commerciale con un produttore operante in un'area economica svantaggiata, situata, di norma, in un Paese in via di sviluppo, sulla base di un accordo di lunga durata finalizzato a promuovere l'accesso del produttore al mercato e che preveda il pagamento di un prezzo equo, misure di sviluppo in favore del produttore e l'obbligo del produttore di garantire condizioni di lavoro sicure, nel rispetto delle normative nazionali ed internazionali, in modo da permettere ai lavoratori di condurre un'esistenza libera e dignitosa, e di rispettare i diritti sindacali, nonché di impegnarsi per il contrasto del lavoro infantile;
- promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della nonviolenza e della difesa non armata;
- promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché dei diritti dei consumatori e degli utenti delle attività di interesse generale di cui al presente articolo, promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco, incluse le banche dei tempi di cui all'articolo 27 della legge 8 marzo 2000, n. 53, e i gruppi di acquisto solidale di cui all'articolo 1, comma 266, della legge 24 dicembre 2007, n. 244;
- riqualificazione di beni pubblici inutilizzati o di beni confiscati alla criminalità organizzata.

In particolare, nell'ambito delle attività sopra elencate, l'associazione persegue i seguenti scopi:

- Promuovere attività che rispondano alle esigenze del territorio con l'obiettivo di creare occasioni di aggregazione sociale e di stimolo per la cittadinanza, al fine di incrementare e migliorare le condizioni di crescita culturale dei propri associati e dei terzi;
- Sollecitare la partecipazione popolare, l'impegno civile e sociale dei cittadini senza alcuna distinzione;
- Promuovere, tutelare e diffondere l'arteterapia tra persone enti ed associazioni;
- Potenziare i mezzi ed i modi di utilizzo del tempo libero;
- Proporsi come luogo d'incontro e di aggregazione nel nome di interessi culturali;
- Incoraggiare e promuovere la diffusione della cultura quale strumento di miglioramento sociale e di formazione professionale;
- Rigenerazione del tessuto culturale del territorio in cui essa opera;
- Organizzare di attività formative orientate alla creazione di professionalità sul territorio sia nel campo della musica, sia in quello cinematografico e teatrale, sia quello della scrittura, sia in quello artistico in generale.

Per il raggiungimento dei propri scopi, l'associazione potrà svolgere le seguenti attività:

- Realizzare corsi formazione nelle materie gestite dall'A.P.S., realizzare laboratori ricreativi di "arteterapia" coinvolgendo anche persone con disabilità per l'ampliamento dell'offerta formativa in tutti gli istituti scolastici di ogni ordine e grado, per la prevenzione della dispersione scolastica, del bullismo e per contrastare la povertà educativa;
- Istituire premi, concorsi al fine di favorire lo sviluppo della persona umana, favorendo la sua evoluzione fisica, morale, culturale ed artistica;
- Raccogliere ed elaborare, di concerto con la regione, i Comuni, le province, le Camere di Commercio ed eventuali altri enti, dati e notizie di qualsiasi tipo statistico-matematico;
- Collaborare con le istituzioni organizzando mostre, incontri, concorsi, corsi, convegni, meeting e percorsi fisici attraverso il coordinamento dei soci e di altro personale estraneo all'associazione come hostess o animatori, in spazi pubblici e privati secondo le normative vigenti in materia;
- Commercializzazione di merchandising di opere realizzate dai membri dell'associazione al fine di sostenere le finalità dell'A.P.S.;
- Organizzazione di masterclass e laboratori con enti scolastici o privati finalizzati alla promozione delle materie trattate dall'APS con l'obiettivo di sostenere il fine sociale;
- Svolgere attività di consulenza e collaborazione con enti, biblioteche, associazioni, privati e altri soggetti che intendono sviluppare iniziative a sostegno della promozione culturale;
- Promuovere e creare luoghi virtuali di divulgazione e partecipazione culturale (internet, radio, web-blog e simili);
- Promuovere e sviluppare attività nel settore sociale, culturale con proposte specifiche rivolte a minori, giovani ed a persone della terza età;
- Gestire, osservandone le relative norme amministrative e fiscali, bar e ritrovi sociali;
- Collaborare con soggetti pubblici e privati, direttamente o tramite strutture operative;
- Promuovere la funzione educativa dello sport sia nella crescita individuale sia in quella collettività, organizzando, anche in collaborazione con altri enti, manifestazioni, campi e tornei;
- L'attività dell'ARTETERAPIA ossia una tecnica di intervento non verbale durante la quale, attraverso diverse espressioni artistiche, si cerca di favorire il dialogo della persona coinvolta, al fine di migliorare la propria condizione psichica e di riflettere la qualità della vita. Per concretizzarsi l'arteterapia si avvale di materiali e strumenti artistici che possono essere scelti a seconda del percorso che si sta intraprendendo e giudicati più idonei o semplicemente più graditi alla persona che li utilizza. I più comuni sono musica, danza, fotografia, teatro e pittura. Gli strumenti artistici in arteterapia non vengono usati liberamente e in modo individuale ma in laboratori specifici alla presenza di esperti che assicurino che siano rispettate tutte le regole previste perché il metodo risulti efficace. Detti laboratori sono caratterizzati da spazi ampi nei quali muoversi in libertà, luminosi e ricchi di stimoli. Nei laboratori adibiti alle sedute si possono sperimentare tante tipologie di arte quali, arti visive, musicaterapia, danzaterapia, teatroterapia e gioco. I benefici



dell'arteterapia sono innumerevoli perché attraverso l'espressione artistica il soggetto può riconoscere se stesso e ritrovare un'identità momentaneamente smarrita.

- La CONNESSIONE CREATIVA che mette in comunicazione tutte le arti espressive per attingere alla profonda sorgente della creatività che si trova dentro ciascuno di noi. L'obiettivo è ritrovare noi stessi ed aiutare gli altri a recuperare la loro identità come individui giocosi, vivaci e consapevoli. L'importanza, quindi, della sicurezza psicologica e della libertà mentre si praticano le arti creative.
- L'attività di BIOENERGETICA ossia un modo di comprendere la personalità in termini dei suoi processi energetici. La stessa Bioenergetica è anche una forma di terapia che associa il lavoro sul corpo con quello sulla mente per aiutare le persone a risolvere i propri problemi emotivi e realizzare in misura più ampia il proprio potenziale di provare piacere e gioia di vivere.
- Svolgere ogni altra attività non specificatamente menzionata in tale elenco ma comunque collegata con quelle precedenti, purché coerente con le finalità istituzionali e idonea a perseguirne il raggiungimento;

Come associazione non lucrativa potrà godere di tutte le promozioni, le sponsorizzazioni ed i finanziamenti previsti dalle leggi e dallo stato, dalla Comunità Europea e da altri enti locali, da aziende, da organismi datoriali e sindacali, partecipare a bandi e richieste di finanziamenti agevolati che consentano all'associazione di realizzare il proprio fine sociale.

Per quanto sopra espresso potrà: Convenzionarsi con bar, mense, CRAL, circoli ricreativi e sportivi del dopo lavoro, attività riguardanti la distribuzione secondo le tabelle merceologiche previste dalla Camera di Commercio comprese quelle per la somministrazione di cibi cotti, bevande, alcolici, super alcolici. Formulare convenzioni con soggetti che periodicamente e/o occasionalmente possono distribuire servizi e prodotti a beneficio dei soci, dei familiari e congiunti. Curare la formazione professionale e linguistica dei lavoratori aderenti e dei propri figli, eventualmente anche progettando corsi per nuove figure professionali da proporre a agenzie interinali, Enti finanziatori ed Enti istituzionali. Gestire graduatorie di lavoratori, divise per settore, skills e aree lavorative. Promuovere ed incentivare il risparmio, la previdenza, il trasferimento dei rischi in genere, mediante convenzioni con Aziende ed Enti assicurativi. Promuovere accordi speciali con Enti Bancari ed Aziende Finanziarie per apertura di conti correnti, accredito ed addebito, e l'accensione di mutui per l'acquisto di immobili o altri beni durevoli. Svolgere tutte le attività mobiliari ed immobiliari ritenute necessarie per il raggiungimento dello scopo sociale, compreso il conseguimento di mutui, sconti, anticipazioni, finanziamenti, cessioni del quinto e contributi ed instaurare rapporti bancari di conto corrente, fatta eccezione per quelle attività immobiliari che per legge devono essere svolte da soggetti con particolari requisiti. L'associazione è retta dallo statuto che si allega al presente atto perché ne costituisca parte integrante e sostanziale.

Tutte le attività sono svolte dall'Associazione avvalendosi in modo prevalente dell'attività dei propri associati e delle persone aderenti agli enti associati, in forma di azione volontaria ovvero mutualità.

L'Associazione può esercitare, anche attività di raccolta fondi ai sensi del comma 2, art. 7 del D. Lgs. 03/07/2017 n. 117, attraverso la richiesta a terzi di donazioni, lasciti e contributi di natura non corrispettiva, al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale e nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico.

Per il perseguimento dei propri scopi, l'Associazione potrà inoltre aderire anche ad altri organismi di cui condivida finalità e metodi, nonché collaborare con enti pubblici e privati al fine del conseguimento delle finalità statutarie.

L'Associazione potrà partecipare come socio ad altre associazioni aventi scopi analoghi.

In via sussidiaria e non prevalente, l'Associazione potrà svolgere anche attività commerciali finalizzate al raggiungimento degli scopi sociali.

ART. 7 **(Attività diverse)**

L'Associazione può esercitare, ai sensi dell'art. 6 del D. Lgs. 117/2017, attività diverse da quelle di interesse generale di cui al precedente articolo, a condizione che siano secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale, e siano volte secondo criteri e limiti definiti dai decreti applicativi del richiamato decreto e dalla normativa vigente, anche mediante l'utilizzo di risorse volontarie e gratuite. L'organo deputato all'individuazione delle attività è il Consiglio Direttivo.

ART. 8 **(Ammissione)**

Sono associati dell'associazione le persone fisiche o associazioni che ne condividono le finalità e gli scopi associativi e si impegnano per realizzare le attività di interesse generale.

Il numero degli associati è illimitato ma, in ogni caso, non può essere inferiore al numero minimo richiesto dalla Legge. Se successivamente alla costituzione il numero dovesse scendere al di sotto del minimo richiesto, l'associazione dovrà darne tempestiva comunicazione all'Ufficio del Registro unico nazionale ed integrare il numero entro un anno.

L'ammissione all'associazione è deliberata dall'Organo di amministrazione su domanda dell'interessato secondo criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e le attività d'interesse generale. La deliberazione è comunicata all'interessato ed annotata nel libro degli associati.

In caso di rigetto della domanda, l'organo di amministrazione comunica la decisione all'interessato entro 60 giorni, motivandola.

L'aspirante associato può, entro 60 giorni da tale comunicazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci l'assemblea in occasione della successiva convocazione.

L'ammissione ad associato è a tempo indeterminato, fermo restando il diritto di recesso.



Non è ammessa la categoria di associati temporanei.

La quota sociale è intrasmissibile, non rimborsabile e non rivalutabile.

ART. 9

(Diritti e doveri degli associati)

Gli associati hanno tra loro pari diritti e pari doveri.

Gli associati hanno il diritto di:

- eleggere gli organi sociali e di essere eletti negli stessi;
- essere informati sulle attività dell'associazione e controllarne l'andamento;
- essere rimborsati dalle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, secondo il disposto degli organi sociali e ai sensi della legge;
- recedere dall'appartenenza all'Associazione;
- prendere atto dell'ordine del giorno delle assemblee;
- esaminare i libri sociali secondo le regole stabilite dal successivo art. 22;
- Partecipare alle assemblee ed esprimere il proprio voto se iscritti da almeno tre mesi nel libro degli associati e in regola con il pagamento della quota associativa, se prevista
- denunciare i fatti che ritiene censurabili ai sensi dell'art. 29 del Codice del terzo settore;

e il dovere di:

- rispettare il presente statuto e l'eventuale regolamento interno;
- rispettare le delibere degli organi sociali;
- partecipare alla vita associativa e contribuire al buon funzionamento dell'Associazione e alla realizzazione delle attività statutarie;
- versare, se prevista, la quota associativa secondo l'importo, le modalità di versamento e i termini annualmente stabiliti dall'organo competente;
- non arrecare danni morali o materiali all'Associazione.

ART. 10

(Volontario e attività di volontariato)

L'associato volontario svolge la propria attività in favore della comunità e del bene comune in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti ed esclusivamente per fini di solidarietà.

La qualità di associato volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'associazione.

L'attività dell'associato volontario non può essere retribuita in alcun modo, nemmeno dal beneficiario. Agli associati volontari possono essere rimborsate soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro i limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall'associazione. Sono vietati i rimborsi spesa di tipo forfetario.

L'Associazione è tenuta a iscrivere in un apposito registro i volontari che svolgono la loro attività in modo non occasionale. Con apposito regolamento potrà prevedersi l'istituzione di un registro in cui l'Associazione sarà tenuta ad iscrivere i volontari occasionali.

ART. 11 (Perdita della qualifica di associato)

La qualità di associato si perde per dimissioni volontarie, morte o esclusione da parte del Consiglio Direttivo.

Le dimissioni volontarie devono essere presentate al Consiglio Direttivo mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento spedita presso la sede legale dell'Associazione; il Consiglio Direttivo, constatato che ne ricorrono i presupposti e che non sussistono inadempimenti verso la stessa Associazione, legittima il recesso.

Il recesso produce effetti dal novantesimo giorno successivo alla data di ricevimento della lettera di dimissioni, fermo restando l'obbligo per il recedente di adempiere a tutte le obbligazioni ed oneri assunti nei confronti dell'Associazione o di terzi (nell'ambito dell'attività dell'Associazione) anteriormente alla data di ricezione della dichiarazione di recesso da parte del Consiglio Direttivo, ivi compresi degli oneri e/o degli obblighi allo stesso derivanti dal presente Statuto sino al termine dell'esercizio in corso alla data di accettazione delle dimissioni da parte del Consiglio Direttivo.

Il Consiglio direttivo può deliberare l'esclusione del socio per gravi motivi quali la contravvenzione dei doveri stabiliti dallo Statuto, il mancato versamento della quota sociale, cessazione delle attività o perdita dei requisiti di legge (in caso di persona giuridica).

L'esclusione è deliberata dal consiglio direttivo con voto segreto e dopo aver ascoltato le giustificazioni dell'interessato. La deliberazione di esclusione dovrà essere comunicata adeguatamente all'associato.

L'associato può ricorrere all'autorità giudiziaria entro sei mesi dal giorno di notifica della deliberazione.

ART. 12 (Gli organi sociali)

Sono organi dell'associazione:

- Assemblea degli associati
- Consiglio Direttivo
- Presidente *V. COSCIA ROBERTA* *Roberta Coscia*
- Vicepresidente *V. SCAFURI CRISTINA* *Cristina Scafuri*
- Tesoriere *V. FOSSA LUCA* *Luca Fossa*
- Organo di controllo (eventuale - nominato al verificarsi delle condizioni di cui all'art. 30 del D. Lgs. 117/2017)
- Organo di Revisione (eventuale - nominato al verificarsi delle condizioni di cui all'art. 31 del D. Lgs. 117/2017)

Le cariche sociali sono elettive, hanno la durata di tre anni e possono essere riconfermate; le eventuali sostituzioni effettuate nel corso del triennio decadono allo scadere del triennio medesimo.

ART. 13 **(L'assemblea)**

L'assemblea è composta dagli associati dell'associazione, iscritti nel Libro degli associati e in regola con il versamento della quota sociale, ove prevista.

È l'organo sovrano.

Ciascun associato ha diritto ad un voto e può farsi rappresentare da altro associato, conferendo delega scritta, anche in calce all'avviso di convocazione. Ciascun associato può rappresentare sino ad un massimo di tre associati. I relativi documenti dei quali deve essere fatta menzione nel verbale, devono essere conservati agli atti dell'Associazione.

Non hanno diritto al voto gli associati sospesi e i soci onorari.

L'assemblea è presieduta dal Presidente dell'associazione o, in sua assenza, dal Vicepresidente o persona nominata a presidente dai convenuti all'assemblea stessa.

È convocata almeno una volta all'anno dal Presidente dell'associazione o da chi ne fa le veci mediante avviso scritto da inviare almeno 15 giorni prima di quello fissato per l'adunanza e contenente la data della riunione, l'orario, il luogo, l'ordine del giorno e l'eventuale data di seconda convocazione.

Tale comunicazione può avvenire a mezzo lettera, fax, e-mail spedita/divulgata al recapito risultante dal libro degli associati e/o mediante avviso affisso nella sede dell'associazione.

L'Assemblea è inoltre convocata a richiesta di almeno un decimo degli Associati o quando l'organo amministrativo lo ritiene necessario.

I voti sono palesi, tranne quelli riguardanti le persone.

Delle riunioni dell'assemblea è redatto il verbale, sottoscritto dal Presidente e dal verbalizzante e conservato presso la sede dell'associazione.

L'Assemblea può essere ordinaria o straordinaria. È straordinaria quella convocata per la modifica dello statuto e lo scioglimento dell'associazione. È ordinaria in tutti gli altri casi.

L'Assemblea può svolgersi e conseguentemente deliberare anche tramite video-conferenza, utilizzando sistemi multimediali (es. Skype, Zoom, WhatsApp o sistemi simili). In tal caso la riunione si intenderà tenuta nel luogo in cui si trovano il Presidente e il Segretario della seduta.

ART.14 **(Compiti dell'Assemblea)**

L'assemblea:

- nomina e revoca i componenti degli organi sociali;
- nomina e revoca, quando previsto, l'Organo di controllo;
- nomina e revoca, quando previsto, l'Organo di revisione;
- approva il bilancio di esercizio e il bilancio sociale, quando previsto;

- delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- delibera sulle modificazioni dell'atto costitutivo o dello statuto;
- approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
- delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'associazione;
- delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza.
- determina le linee generali programmatiche dell'attività dell'associazione.

ART. 15 **(Assemblea ordinaria)**

L'assemblea ordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza della metà più uno degli associati, presenti in proprio o per delega, e in seconda convocazione qualunque sia il numero degli associati presenti, in proprio o in delega.

L'assemblea delibera a maggioranza dei voti dei presenti.

È ammessa l'espressione del voto per corrispondenza o in via elettronica, purché sia possibile verificare l'identità dell'associato che partecipa e vota.

Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, gli amministratori non hanno diritto di voto.

ART. 16 **(Assemblea straordinaria)**

L'assemblea straordinaria modifica lo statuto dell'associazione con la presenza di almeno $\frac{3}{4}$ degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Delibera lo scioglimento e la liquidazione nonché la devoluzione del patrimonio con il voto favorevole di almeno $\frac{3}{4}$ degli associati sia in prima che in seconda convocazione.

Art. 17 **(Consiglio Direttivo)**

Il Consiglio Direttivo è eletto dall'Assemblea ed è composto da un numero dispari di membri deciso dall'assemblea tra un minimo di tre ed un massimo di nove. Ne fanno comunque parte il Presidente e il Tesoriere.

I membri del Consiglio direttivo sono eletti dall'assemblea ordinaria a maggioranza semplice. I membri del Consiglio direttivo durano in carica tre anni, senza limiti di rieleggibilità. I membri del Consiglio direttivo sono nominati per la prima volta nell'atto costitutivo dell'Associazione per la durata in carica di tre anni. Il Consiglio direttivo ha competenza a decidere su

Il Consiglio Direttivo elegge il Presidente e il Tesoriere. La maggioranza dei componenti è scelta tra le persone fisiche associate ovvero indicate dagli enti giuridici associati. Si applica l'articolo 2382 del Codice civile.

I componenti del Consiglio Direttivo pongono in essere gli adempimenti previsti dall'art. 26 del D. Lgs. 117/2017.



Amministra l'associazione ed opera in attuazione delle volontà e degli indirizzi generali dell'assemblea alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere revocato.

Il Consiglio Direttivo è validamente costituito quando sono presenti la maggioranza dei componenti e delibera a maggioranza dei presenti; in caso di parità prevale il voto del Presidente, purché siano presenti e votanti più di due membri.

Il Consiglio Direttivo si riunisce, su convocazione del Presidente, almeno due volte all'anno e ogni volta che se ne ravvisi la necessità oppure quando ne faccia richiesta almeno un terzo dei componenti. In tale seconda ipotesi la riunione deve avvenire entro venti giorni dal ricevimento della richiesta.

La convocazione va inviata per iscritto, anche tramite e-mail, con un preavviso di almeno 15 giorni, salvo casi di eccezionale urgenza in cui il preavviso può essere più breve. Il Consiglio Direttivo può riunirsi e conseguentemente deliberare anche tramite video-conferenza, utilizzando sistemi multimediali (es. Skype, Zoom, WhatsApp o sistemi simili). In tal caso la riunione si intenderà tenuta nel luogo in cui si trovano il Presidente e il Segretario della seduta.

L'ingiustificata assenza di un consigliere a più di 3 (tre) riunioni consecutive comporta la sua immediata decadenza automatica dalla carica. Alla sostituzione di ciascun consigliere decaduto o dimissionario si provvede designando il primo dei non eletti o procedendo all'elezione dei membri mancanti nella prima assemblea utile. Se per qualsiasi motivo, viene meno la maggioranza dei consiglieri, l'intero Consiglio Direttivo si intende decaduto e occorre dar luogo alla sua integrale rielezione.

Il Consiglio Direttivo potrà avvalersi anche della collaborazione di uno o più esperti i quali potranno partecipare alle riunioni senza però diritto al voto.

Il Consiglio Direttivo ha i seguenti compiti:

- elegge, al suo interno, il Presidente e il Tesoriere;
- amministra l'Associazione;
- predispone il bilancio d'esercizio e, se previsto, il bilancio sociale, li sottopone all'approvazione dell'Assemblea e cura gli ulteriori adempimenti previsti dalla norma;
- realizza il programma di lavoro, promuovendone e coordinandone l'attività e autorizzandone la spesa;
- cura la tenuta dei libri sociali di sua competenza;
- decide su l'avvio o l'interruzione degli eventuali contratti di lavoro con il personale;
- accoglie o rigetta le domande degli aspiranti associati;
- delibera sull'esclusione degli associati;
- delibera le azioni disciplinari nei confronti degli associati e sulla loro sospensione;
- stipula tutti gli atti e contratti inerenti le attività associative;
- cura la gestione di tutti i beni mobili e immobili di proprietà dell'associazione o ad essa affidati,
- è responsabile degli adempimenti connessi all'iscrizione nel Registro unico nazionale del Terzo settore e previsti dalla normativa vigente.

Il potere di rappresentanza attribuito ai membri del Consiglio Direttivo è generale. Le limitazioni del potere di rappresentanza non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel RUNTS o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

ART. 18

(Il Presidente)

Il Presidente viene nominato a maggioranza dal Consiglio direttivo nel momento dell'insediamento del Consiglio stesso o subito dopo.

Il Presidente dura in carica tre anni ed è rieleggibile.

Il Presidente del Consiglio direttivo è nominato per la prima volta all'atto della costituzione dell'Associazione per la durata in carica di tre anni.

Il Presidente ha la legale rappresentanza dell'Associazione di fronte ai terzi e in giudizio e cura l'esecuzione delle delibere del Consiglio direttivo.

Il presidente dura in carica quanto il Consiglio Direttivo e cessa per scadenza del mandato, per dimissioni volontarie o per eventuale revoca decisa dall'Assemblea.

Almeno un mese prima della scadenza del mandato, il Presidente convoca l'Assemblea per l'elezione del nuovo Presidente e del Consiglio Direttivo.

Il presidente convoca e presiede l'Assemblea (almeno una volta all'anno) e il Consiglio Direttivo (almeno due volte all'anno e comunque ogni volta che se ne ravvisi la necessità), svolge l'ordinaria amministrazione sulla base delle direttive di tali organi, riferendo al consiglio direttivo in merito all'attività compiuta.

Il Consiglio Direttivo può destituirlo dalla carica a maggioranza di voti, qualora non ottemperi ai compiti previsti dal presente statuto.

Solo in caso di necessità può assumere provvedimenti di urgenza, sottoponendoli a delibera del Consiglio Direttivo nella seduta successiva e comunque entro 30 giorni.

Il Vicepresidente sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione ogniquale volta questi sia impossibilitato nell'esercizio delle sue funzioni.

Art. 19

(Vicepresidente)

Il Vice Presidente del Consiglio direttivo viene nominato dal Presidente subito dopo la nomina di quest'ultimo.

Il Vice Presidente svolge le funzioni del Presidente e ha la legale rappresentanza dell'Associazione, allorquando il Presidente si trovi in una situazione di temporaneo impedimento, su sua richiesta ovvero senza sua richiesta quando l'impedimento non renda possibile una sua manifestazione di volontà, in questo caso per il periodo di tempo strettamente necessario.

Art. 20

(Tesoriere)

Il Tesoriere cura la gestione della cassa dell'Associazione e ne tiene la contabilità, effettua le relative verifiche e controlla la tenuta dei libri contabili.

Art. 21

(Organo di controllo)

L'Assemblea provvede alla nomina di un organo di controllo, solo al verificarsi delle condizioni di cui all'art. 30 del D. Lgs. 117/2017. Può essere monocratico o in alternativa costituito da tre membri effettivi e due supplenti. Ai componenti dell'organo di controllo si applica l'articolo 2399 del Codice Civile. I componenti dell'Organo di controllo devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui all'articolo 2397, comma secondo, del Codice Civile. Nel caso di organo di controllo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti. Laddove l'assemblea assegnasse all'Organo di controllo anche la funzione di Revisione legale, tutti i componenti dovranno essere nominati tra soggetti iscritti al Registro dei Revisori Legali.

L'organo di controllo:

- vigila sull'osservanza della legge, dello Statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del D. Lgs. 231/2001, qualora applicabili;
- vigila sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento;

al superamento dei limiti di cui all'art. 31 del D. Lgs. 117/2017, può esercitare, su decisione dell'assemblea, la revisione legale dei conti,

esercita compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, avuto particolare riguardo alle disposizioni del D. Lgs. 117/2017;

attesta che il bilancio sociale, laddove redatto nei casi previsti dall'art. 14 del D. Lgs. 117/17, sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui al medesimo articolo. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dall'Organo di controllo.

L'Organo di controllo può in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e di controllo e, a tal fine, può chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

Art. 22

(Organo di Revisione)

È nominato dall'Assemblea solo nei casi previsti dall'art. 31 del D. Lgs. 117/2017. È formato, in caso di nomina, da un revisore legale dei conti o da una società di revisione legale, iscritti nell'apposito registro, salvo che la funzione non sia attribuita dall'Assemblea all'Organo di Controllo di cui al precedente articolo.

Art. 23

(Libri sociali)

L'associazione ha l'obbligo di tenere i seguenti libri sociali:

- il libro degli associati e degli aderenti tenuto a cura Consiglio Direttivo;
- il libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico, tenuto a cura del Consiglio Direttivo;
- il registro dei volontari, tenuto a cura del Consiglio Direttivo;
- il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo, dell'Organo di Controllo, e di eventuali altri organi sociali sono tenuti dall'organo cui si riferiscono.

Tutti gli associati, in regola con il versamento della quota associativa, hanno il diritto di esaminare i libri sociali tenuti presso la sede legale dell'ente, entro 30 giorni dalla data della richiesta formulata al consiglio direttivo

ART. 24
(Risorse economiche)

Le entrate dell'Associazione sono costituite o possono essere costituite da:

- fondo di dotazione iniziale;
- quote associative;
- proventi da attività di interesse generale;
- proventi da attività secondarie;
- proventi derivanti da raccolte fondi;
- cinque per mille;
- contributi provenienti dallo Stato, enti pubblici, organismi europei e internazionali, Pubbliche amministrazioni;
- donazioni e lasciti testamentari;
- ogni forma di finanziamento.
- ogni altra forma di contributo e apporto consentito dalla legge.

Il patrimonio dell'Associazione al momento della sua costituzione è formato dal fondo di dotazione iniziale.

Il patrimonio dell'Associazione potrà essere incrementato nel corso del tempo tramite le suddette entrate.

Il patrimonio dell'Associazione è utilizzato per lo svolgimento delle attività statutarie di interesse generale, ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

Il patrimonio dell'Associazione potrà essere, altresì, incrementato da entrate, proventi, ricavi, rendite comunque denominate, derivanti dal patrimonio medesimo dell'Ente stesso.

Il Consiglio direttivo ha la facoltà di non accettare donazioni o lasciti testamentari, qualora essi non garantiscano l'equilibrio patrimoniale e finanziario dell'Associazione ovvero comportino oneri gestionali eccessivi.

ART. 25
(I beni)

I beni dell'associazione sono beni immobili, beni registrati mobili e beni mobili. I beni immobili ed i beni registrati mobili possono essere acquistati dall'associazione, e sono ad essa intestati.

I beni immobili, i beni registrati mobili, nonché i beni mobili che sono collocati nella sede dell'associazione sono elencati nell'inventario, che è depositato presso la sede dell'associazione e può essere consultato dagli associati.

ART. 26
(Divieto di distribuzione degli utili e obbligo di utilizzo del patrimonio)

L'associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la propria vita ai sensi dell'art. 8 comma 2 del D. Lgs. 117/2017 nonché l'obbligo di utilizzare il patrimonio, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate, per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità previste.

ART. 27 **(Bilancio)**

Il bilancio di esercizio dell'associazione è annuale e decorre dal primo gennaio di ogni anno. È redatto ai sensi degli articoli 13 e 87 del D. Lgs. 117/2017 e delle relative norme di attuazione e deve rappresentare in maniera veritiera e corretta l'andamento economico e finanziario dell'associazione.

Il bilancio è predisposto dal Consiglio Direttivo e viene approvato dall'assemblea ordinaria entro 4 mesi dalla chiusura dell'esercizio cui si riferisce il consuntivo e depositato presso il Registro Unico Nazionale del Terzo Settore entro il 30 giugno di ogni anno.

Il Consiglio Direttivo documenta il carattere secondario e strumentale delle attività di cui all'art. 6 del D. Lgs. 117/2017 a seconda dei casi, nella relazione di missione o in un'annotazione in calce al rendiconto per cassa o nella nota integrativa al bilancio.

I bilanci devono restare depositati presso la sede dell'Associazione nei 15 giorni che precedono l'assemblea convocata per la loro approvazione, a disposizione di tutti coloro che abbiano motivato interesse alla loro lettura.

ART. 28 **(Bilancio sociale)**

Al verificarsi delle condizioni previste dall'art. 14 del D. Lgs. 117/2017, l'Associazione redige il bilancio sociale e pone in essere tutti gli adempimenti necessari.

ART. 29 **(Convenzioni)**

Le convenzioni tra l'associazione di promozione sociale e le Amministrazioni pubbliche di cui all'art. 56 comma 1 del D. Lgs. 117/2017 sono deliberate dall'organo di amministrazione che ne determina anche le modalità di attuazione, e sono stipulate dal Presidente dell'associazione, quale suo legale rappresentante.

Copia di ogni convenzione è custodita, a cura del presidente, presso la sede dell'associazione.

ART. 30 **(Personale retribuito)**

L'Associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, anche dei propri associati, nel rispetto degli articoli 16, 17 e 36 del D. Lgs. 117/2017, e comunque solo quando ciò sia necessario ai fini dello svolgimento dell'attività di interesse generale e al perseguimento delle finalità. In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al cinquanta per cento del numero dei volontari o al cinque per cento del numero degli associati.

L'associazione si dota di apposito conto corrente stabilito dal Consiglio Direttivo e intestato all'Associazione

I rapporti tra l'associazione ed il personale retribuito sono disciplinati dalla legge e da apposito regolamento adottato dall'associazione.

ART. 31

(Responsabilità ed assicurazione degli associati volontari)

L'Associazione deve assicurare i volontari contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso i terzi ai sensi dell'art. 18 del D. Lgs. 117/17.

ART. 32

(Responsabilità dell'associazione)

Per le obbligazioni assunte dalle persone che rappresentano l'associazione, i terzi possono far valere i loro diritti sul fondo comune. Delle obbligazioni assunte rispondono, personalmente e solidalmente le persone che hanno agito in nome e per conto dell'associazione.

ART. 33

(Assicurazione dell'associazione)

L'associazione di promozione sociale può assicurarsi per i danni derivanti da responsabilità contrattuale ed extra contrattuale dell'associazione stessa.

ART. 34

(Devoluzione del patrimonio)

L'Associazione si scioglie per il raggiungimento dello scopo sociale o per la sopravvenuta impossibilità di conseguirlo, per scadenza del termine o comunque per volontà degli aderenti attraverso deliberazione presa con le maggioranze previste dal presente statuto.



In caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo è devoluto, salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo settore, secondo quanto previsto dall'art. 9 del D. Lgs. 117/2017.

ART. 35
(Disposizioni finali)

Per quanto non è previsto dal presente statuto, si fa riferimento alle normative vigenti in materia ed ai principi generali dell'ordinamento giuridico.

ART. 36
(Norma transitoria)

1. Tutti gli adempimenti legati all'iscrizione al Registro unico nazionale del terzo settore, che risultano essere incompatibili con l'attuale disciplina, trovano applicazione all'operatività del RuntS medesimo.

2. A decorrere dal termine di cui all'art. 104 del D. Lgs. 117/17, in coerenza con l'interpretazione autentica data al medesimo articolo ad opera dell'art. 5-sexies del D.L. n. 148/2017, la qualifica di onlus cessa di efficacia e trovano applicazione le disposizioni fiscali contenute nel titolo X del D. Lgs. 117/17.

3. L'acronimo ETS potrà essere inserito nella denominazione, in via automatica e sarà spendibile nei rapporti con i terzi, negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni con il pubblico solo dopo aver ottenuto l'iscrizione al Registro unico nazionale del terzo settore.

1. Solo per le associazioni iscritte o interessate ad iscriversi all'Anagrafe delle Onlus:

Le disposizioni contenute nel presente statuto (articoli 2, 15, 16 e 20), incompatibili con la qualifica di onlus, acquistano efficacia solo dopo aver ottenuto l'iscrizione al RuntS. Finché l'associazione risulta iscritta al Registro regionale delle associazioni di promozione sociale e all'Anagrafe delle Onlus deve perseguire esclusivamente finalità di solidarietà sociale e ha il divieto di:

- svolgere attività diverse da quelle menzionate alla lettera a) dell'art. 10 del D. Lgs. 460/97 ad eccezione di quelle ad esse direttamente connesse;
- di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'associazione, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge o siano effettuate a favore di altre Onlus che per legge, statuto o regolamento fanno parte della medesima ed unitaria struttura;

L'associazione ha inoltre l'obbligo di:

- impiegare gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse
- di devolvere il patrimonio, in caso di scioglimento per qualunque causa, ad altre onlus o a fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'art. 3, comma 190, della L. 662/1996, salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

L'associazione utilizzerà, nella denominazione ed in qualsivoglia segno distintivo o comunicazione rivolta al pubblico, la locuzione "organizzazione non lucrativa di utilità sociale" o l'acronimo "ONLUS".

Letto, approvato e sottoscritto. Casalnuovo di Napoli, lì 24/10/2023

Roberta Costa

Giuliana Scafari

Livia Lassa

Lara Marino

Annunziata Verriero

Unifolusino

Michela Zuffino



Atto registrato al n. 301424/3 del 19.12.2023

Importo versato € 930,00

FIRMA SU DELEGA
DEL DIRETTORE PROVINCIALE

Disposizione di servizio n. 72/2023

Corrado Zamboni